



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14743 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- Sonia FUMETA, nata a Pagani (prov. Salerno) il 30 giugno 1987, residente in Siano (prov. Salerno), via Giovanni Palatucci, n.1, c.f. FMTSNO87H70G230B, contumace.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 novembre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, e il Pubblico Ministero nella persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 29 dicembre 2023 - e notificato alla convenuta il 27 gennaio e il 1° marzo 2024, rispettivamente nelle mani della madre e del padre dell'interessata, conviventi presso

l'indirizzo di residenza di questa - la Procura regionale presso questa

Sezione giurisdizionale ha citato Sonia FUMETA per sentirla

condannare al pagamento:

- della somma di euro 5.923,74

(cinquemilanovecentoventitre/74) a favore del “*Ministero*

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”, ora Ministero

dell'istruzione e del merito, con la maggiorazione della

rivalutazione monetaria e degli interessi legali,

- e delle spese di giustizia a favore dello Stato.

I.1. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno che la

convenuta – all'epoca dei fatti, collaboratrice scolastica appartenente

al personale A.T.A. (cioè amministrativo, tecnico e ausiliario) con

rapporto di lavoro a tempo determinato (tra il mese di ottobre del

2018 il mese di maggio 2019; cfr.: “*CURRICULUM GIURIDICO*”

rilasciato dall'Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia,

allegato a nota dello stesso Ufficio, priva di protocollo e data,

trasmessa alla Guardia di Finanza, Compagnia di Cividale del Friuli,

in esecuzione di delega istruttoria della Procura regionale n. 304;

note dell'Istituto di Istruzione Superiore “*Jacopo Linussio*” di Codroipo

prot. n. 4577/2019 e n. 4578/2019 del 30 maggio 2019) presso istituti

scolastici rientranti nell'area di competenza dell'Ufficio scolastico

regionale per il Friuli Venezia Giulia – avrebbe dolosamente arrecato

alla predetta amministrazione per aver ottenuto un incarico di

supplenza, percependo la relativa retribuzione, grazie a un titolo di

studio falso e a una falsa attestazione di servizio.

II. L'azione della Procura trae origine da notizia di danno erariale

(Guardia di Finanza, Compagnia di Cividale del Friuli, nota prot. n.

197723/2023 del 2 novembre 2023, che richiama il procedimento

penale n. 1693/2023 R.G.N.R. aperto presso la Procura della

Repubblica di Udine) derivante da indagini svolte dalle Fiamme

Gialle, su delega della Procura della Repubblica di Udine, *“nei*

confronti di taluni soggetti che hanno partecipato ad un bando di

reclutamento di personale A.T.A., presentando titoli di servizio non

veritieri al fine di essere assunti presso le scuole della provincia di

Udine”.

III. Il danno in argomento - quantificato in complessivi euro 5.923,74 -

è stato contestato a Sonia FUMETA con l'invito a dedurre di cui

all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 9 novembre 2023 e

notificato il giorno seguente all'interessata in mani proprie.

III.1. La contestazione preliminare di responsabilità è rimasta priva di

riscontro.

IV. La Procura regionale, dopo aver esposto il quadro normativo di

riferimento in tema di assunzioni di personale A.T.A. nella scuola,

sostiene, nella sostanza, che l'odierna convenuta – che nell'ottobre

del 2017 ha presentato, a un istituto scolastico di Udine, domanda

per ottenere il conferimento di supplenze temporanee per il profilo

professionale di collaboratore scolastico (personale A.T.A.) nel

triennio 2017-2019 - avrebbe corredato la stessa di false dichiarazioni

riferite al possesso di un titolo di studio e di un titolo di servizio

(relativo, cioè, a un precedente servizio prestato in qualità di

collaboratore scolastico) in realtà inesistenti.

Più precisamente, secondo l'Ufficio requirente, l'interessata, priva sia del titolo di studio che dell'esperienza professionale in parola, avrebbe ottenuto, grazie a tali false dichiarazioni, una collocazione utile nella graduatoria dalla quale l'amministrazione scolastica avrebbe, poi, attinto per le assunzioni temporanee di cui si tratta e, conseguentemente, un rapporto di lavoro a tempo determinato tra il mese di ottobre del 2018 il mese di maggio del 2019.

La Procura – dopo aver analiticamente esposto gli elementi che, a suo dire, concorrerebbero univocamente a dimostrare l'inesistenza dei predetti titoli di studio e di servizio e, dunque, la falsità di quanto dichiarato – afferma, quindi, che in *“assenza di altro valido titolo di accesso e tenuto conto della falsità di quello dichiarato, così come di quella dei titoli di servizio parimenti dichiarati, la sig.ra Fumeta non avrebbe potuto essere inserita nella graduatoria di terza fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico ed essere assunta dal MIUR, non risultando in possesso almeno del diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o, comunque, di un diploma di qualifica professionale e/o attestato di durata triennale rilasciato o riconosciut[o] dalla Region[e]”*.

L'Attore pubblico, nel premettere che la *“prestazione lavorativa resa dalla sig.ra Fumeta in assenza del requisito di accesso minimo, richiesto normativamente ai fini del suo proficuo svolgimento, presenta una minore utilità rispetto a quella correlata al titolo di studio prescritto”*, ritiene, in particolare, parzialmente dannosi gli emolumenti

erogati all'odierna convenuta per effetto del rapporto di lavoro a tempo determinato costituito sulla base delle contestate false dichiarazioni rese dalla stessa, vale a dire (secondo l'esposizione attorea) il trattamento economico stipendiale.

Più precisamente, *“la Procura, tenuto conto degli esiti degli accertamenti disposti con riferimento alla valutazione della condotta di servizio dell'interessata, effettuato un giudizio di meritevolezza almeno di una parte delle prestazioni rese, determinata nel 50% delle stesse, quantifica il danno arrecato al bilancio statale come segue:*

A) danno da emolumenti lordi indebitamente percepiti: euro 5.923,74 (11.847,48:2)”.

Tale danno, secondo l'Ufficio requirente, sarebbe, in buona sostanza, causalmente derivato dalla condotta illecita della convenuta, legata da rapporto di servizio con l'amministrazione scolastica.

La Procura regionale – dopo aver descritto la fase della contestazione preliminare di responsabilità - conclude, quindi, con la domanda di condanna nei termini descritti *supra, sub I.*

V. Il 21 ottobre 2024, l'Attore pubblico ha depositato documentazione integrativa prodotta dalla Guardia di Finanza (Compagnia di Cividale del Friuli, nota prot. n. 116030/2024 del 25 giugno 2024; Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Trieste, nota prot. n. 189690/2024 del 21 ottobre 2024).

VI. La convenuta non si è costituita.

VII. Alla pubblica udienza del 14 novembre 2024, il Collegio ha, preliminarmente, preso atto della mancata costituzione della

convenuta, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato, e ne ha, pertanto, dichiarato la contumacia.

È stato, quindi, sentito il Pubblico Ministero, che – esposti succintamente i termini della controversia e le risultanze istruttorie – ha confermato la domanda di condanna formulata con l'atto di citazione.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa della convenuta Sonia FUMETA – nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di collaboratrice scolastica con rapporto di lavoro a tempo determinato – alla quale la Procura regionale ha contestato di aver percepito, per fatto proprio doloso (*supra, sub I.1.*), emolumenti non dovuti, cagionando, così, all'Amministrazione scolastica un danno, quantificato nella misura di euro 5.923,74 (*supra, sub I, III, et IV*), corrispondente alla metà della spesa da quest'ultima sostenuta in relazione all'avvenuto pagamento delle retribuzioni riferite a una supplenza ottenuta grazie a false dichiarazioni inerenti al possesso di un titolo di studio e alla maturazione di una precedente esperienza professionale (cioè precedente servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico) in realtà inesistenti.

2. Ad avviso del Collegio, indizi gravi, precisi e concordanti conducono a ritenere che la convenuta abbia tenuto la condotta contestata e che la stessa, sorretta da preordinata dolosa

determinazione, abbia cagionato il danno individuato dalla Procura regionale nella metà della spesa complessivamente sostenuta dall'Amministrazione scolastica per il pagamento degli stipendi a favore della convenuta medesima.

2.1. Dalla prospettazione attorea e dal materiale probatorio riversato in atti emerge, anzitutto, che la convenuta, con domanda datata 28 ottobre 2017 e acquisita al protocollo di arrivo con il n. 8503 del giorno 30 seguente, ha presentato istanza per l'“*INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2017-2019 PER IL PERSONALE ATA*”, “con titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il il/i profilo/i professionale/i di” collaboratore scolastico (sezioni B1 e C della domanda).

Nella stessa sezione C della domanda in parola è, in particolare, dichiarato, quale “*Titolo di accesso*”, il “*DIPLOMA DI QUALIFICA OP. SERVIZI DI RIST. SETT. SALA BAR conseguito nell’a.s. 2011/2012 Presso IST. PAR. F. DE SANCTISI MUGNANO DEL CARDINALE (AV) votazione riportata 100/100*”.

Le risultanze investigative dimostrano, però, univocamente, che l'Istituto F. De Sanctis non può aver lecitamente rilasciato tale titolo – che è, dunque, inesistente – e, conseguentemente, che la predetta dichiarazione non risponde al vero.

2.1.1. Al riguardo, va premesso che l'articolo 1-*bis*, comma 1 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha ricondotto le scuole non statali

di istruzione materna, elementare e secondaria (cioè quelle “di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”) “alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”.

Queste ultime, in particolare, “non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali” (articolo 1-bis, comma 5, quarto periodo del decreto-legge n. 250 del 2005, cit.).

Al riguardo, si osserva che dagli atti emerge che:

a) <con decreto dirigenziale n. 2/DS2 del 5 luglio 2013 dell'USR per la Campania, era stato formalizzato il diniego del riconoscimento della parità scolastica, dall'a.s.2013-2014, [all']Istituto “F. De Sanctis”> (Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII, Ambito Territoriale Avellino, nota prot. n. U.0003534 del 25 agosto 2023; cfr. anche U.S.R. Campania, Ufficio IV, Ordinamenti Scolastici, Istruzione non statale, nota prot. n. U.0004465 del 13 febbraio 2019);

b) <Successivamente, il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 3811/2013, ha sospeso l'efficacia dell'impugnato provvedimento reiettivo dell'istanza di concessione della parità scolastica per l'istituto scolastico in oggetto “nelle parti, riferite al disconoscimento della parità scolastica”> (nota prot. n. U.0003534 del 25 agosto 2023, cit.; cfr. anche: U.S.R. Campania, A.T. Avellino, nota prot. n. U.0003983 del 2

dicembre 2020; T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, ord. n. 3811/2013 del 26 settembre 2013);

c) *“Conseguentemente, il decreto dell'U.S.R. per la Campania n. 1527/U, emesso in ottemperanza alla citata ordinanza, ha autorizzato il funzionamento al detto Istituto in regime giuridico di parità scolastica nell'anno scolastico 2013/2014, con la sola classe prima”* (nota prot. n. U.0003534 del 25 agosto 2023, cit.; cfr. anche: nota prot. n. U.0004465 del 13 febbraio 2019, cit.; U.S.R. Campania, A.T. Avellino, note prot. n. U.0001195 del 15 marzo 2021 e prot. n. U.0003983 del 2 dicembre 2020, cit.; U.S.R. Campania, Ufficio VII Parità scolastica, provvedimento autorizzativo prot. n. AOODRCA/1527/U del 27 febbraio 2014);

d) *“In seguito, il T.A.R. Lazio con decreto n. 2552/2014 ha sospeso gli effetti giuridici del provvedimento impugnato ai soli fini della conclusione dell'anno scolastico da parte dei ricorrenti. Per effetto, il decreto dell'U.S.R. per la Campania n. 4127/U, in ottemperanza al citato decreto, ha consentito, limitatamente all'anno scolastico 2013/2014, al citato Istituto Scolastico di funzionare in regime di parità scolastica con l'intero corso sezione [A] ed in aggiunta con la classe collaterale VB. Con sentenza definitiva n. 6789/2015 il T.A.R. Lazio[...] ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse”* (nota prot. n. U.0003534 del 25 agosto 2023, cit.; cfr. anche: T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis,

decreto presidenziale n. 2552/2014 del 6 giugno 2014; nota

prot. n. U.0003983 del 2 dicembre 2020, cit.; U.S.R.

Campania, Ufficio VII Parità scolastica, provvedimento

autorizzativo prot. n. AOODRCA/4127/U del 9 giugno 2014;

T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, sent. n. 6789/2015 del 12

maggio 2015);

e) *“L’istituto ha operato, pertanto, in regime di parità fino all’anno*

scolastico 2015/16 incluso. La parità scolastica è stata

revocata definitivamente con decreto dell’U.S.R. per la

Campania prot. AOODRCA n. 12501 emanato in data

05/09/2016 ed avente decorrenza di effetti giuridici

dall’01/09/2016” (nota prot. n. U.0003534 del 25 agosto 2023,

cit.; cfr. anche: nota prot. n. U.0001195 del 15 marzo 2021, cit;

U.S.R. Campania, Ufficio IV, Ordinamenti Scolastici, Istruzione

non statale, decreto prot. n. U.0012501 del 5 settembre 2016).

In buona sostanza, per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013,

l’Istituto F. De Sanctis non era ancora una scuola paritaria (cfr. note

prot.: n. U.0003534 del 25 agosto 2023, cit.; n. U.0001195 del 15

marzo 2021, cit; n. U.0004465 del 13 febbraio 2019, cit.) e, dunque,

non poteva *“rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi,*

né finali” (articolo 1-bis, comma 5, quarto periodo del decreto-legge n.

250 del 2005, cit.; nello stesso senso, cfr. anche note prot. n.

U.0003534 del 25 agosto 2023, cit., n. U.0001195 del 15 marzo 2021,

cit., e n. U.0004465 del 13 febbraio 2019, cit.).

Non stupisce, quindi, che l’Istituto F. De Sanctis *“non [abbia] mai*

presentato [...] alcuna richiesta per il rilascio di pergamene di qualifica triennale” (nota prot. n. U.0003983 del 2 dicembre 2020, cit.).

2.1.2. In questo scenario si inserisce il “*CERTIFICATO DIPLOMA QUALIFICA PROFESSIONALE*” – rilasciato dall’*Istituto Professionale Paritario Servizi per L’Enogastronomia e L’Ospitalità Alberghiera “F. DE SANCTIS”*”, con “*Prot. N° 88/15*” del “*30/03/2015*” del “*Registro Certificati*” - attestante che l’odierna convenuta, ivi generalizzata, “*ha conseguito nell’anno scolastico 2011/2012, presso [tale] istituto, il DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE di OPERATORE DI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE SETTORE SALA-BAR Riportando la votazione di Cento/Centesimi*” (copia in atti).

Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che chi, nel rilasciare tale certificato, ha agito spendendo il nome dell’Istituto F. De Sanctis, ha, in realtà, reso una attestazione – quella, cioè, relativa all’avvenuto conseguimento del diploma in questione da parte dell’odierna convenuta nell’anno scolastico 2011/2012 – che si colloca, oggettivamente, in frontale contrasto con il riconoscimento della parità scolastica ottenuto nel 2013 per via giudiziaria (T.A.R. Lazio, ord. n. 3811/2013, cit. *supra*, sub 2.1.1, lettera “b”).

Tale riconoscimento ha, infatti, consentito il funzionamento dell’Istituto medesimo, appunto “*in regime di parità, nel corrente anno scolastico 2013/2014, con la sola classe prima*” (provvedimento prot. n. AOODRCA/1527/U del 27 febbraio 2014, cit. *supra*, sub 2.1.1,

lettera “c”).

In altri termini, l’attestazione resa con il certificato di diploma in parola collide con il fatto che l’Istituto F. De Sanctis, per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, non era ancora una scuola paritaria.

A ciò va aggiunto che l’espressa menzione, nel medesimo certificato, del “Decreto Parità D.D. N. 3811 del 26/09/2011” desta, a dir poco, più di una perplessità, non avendo l’Amministrazione scolastica, coinvolta nelle attività investigative, mai fatto riferimento alcuno all’esistenza di tale asserito provvedimento amministrativo.

Anzi, la stessa Amministrazione scolastica – come, del resto, già rilevato *supra*, *sub* 2.1.1, lettere da “a” ad “e” - ha univocamente chiarito, in senso diametralmente opposto, che l’Istituto F. De Sanctis “ha ottenuto la parità scolastica a partire dall’a.s. 2013/2014, conservandola fino all’a.s. 2015/2016 incluso” (nota prot. n. U.0001195 del 15 marzo 2021, cit.), e che, dunque, “precedentemente all’a.s. 2013/2014 il predetto Istituto non poteva rilasciare alcun titolo avente valore legale” (*ibidem*).

Il primo atto amministrativo che – peraltro in espressa attuazione di decisione giudiziaria interinale (*supra*, *sub* 2.1.1, lettera “b”) – ha consentito il funzionamento dell’Istituto F. De Sanctis in regime di parità (e solo “nel corrente a.s. 2013/2014, con la sola classe prima”) è stato, infatti, il citato provvedimento dell’U.S.R. per la Campania prot. n. AOODRCA/1527/U del 27 febbraio 2014 (*supra*, *sub* 2.1.1, lettera “c”).

Va, inoltre, osservato che, dalla lettura degli atti riversati nel fascicolo

processuale, emerge che gli estremi del “Decreto Parità D.D. N. 3811 del 26/09/2011”, così indicato nel controverso certificato di diploma di

qualifica, non sembrano essere totalmente frutto di mera fantasia.

Parrebbe, infatti, molto verosimile ritenere che chi ha redatto il certificato di diploma in argomento - non potendo indicare, in quanto inesistente, un provvedimento di riconoscimento della parità scolastica efficace per l'anno 2011/2012 – abbia tratto spunto da quanto riportato nel preambolo del citato decreto prot. n. U.0012501 del 5 settembre 2016 (*supra*, sub 2.1.1, lettera “e”), con il quale all'Istituto F. De Sanctis è stato “definitivamente revocato il riconoscimento dello Status di Scuola Paritaria [...]”: ivi, in particolare al quarto punto, è richiamato, infatti, il “Decreto Dirigenziale del 26/09/2013 n. 3811, con il quale è stato concesso lo “Status di Scuola Paritaria” [...]”.

In altri termini, non esistendo un provvedimento di riconoscimento della parità scolastica efficace per l'anno 2011/2012, appare ragionevolmente molto verosimile che chi ha redatto il certificato di diploma di cui si tratta abbia utilizzato, per il confezionamento di quest'ultimo, gli estremi del provvedimento che il poco sopra richiamato decreto di revoca del 2016 indica (peraltro, come si vedrà, erroneamente) quale fonte del riconoscimento della parità scolastica (appunto il testé citato “Decreto Dirigenziale del 26/09/2013 n. 3811”, sebbene solo dall'anno scolastico 2013/2014) - cioè di un provvedimento che da tale atto del 2016 risulta (o, meglio, come si vedrà, risulterebbe) esistente - e abbia cambiato l'anno, sostituendo il

2013 con il 2011.

Da qui, dunque, l'apposizione, nel certificato medesimo, della predetta indicazione "*Decreto Parità D.D. N. 3811 del 26/09/2011*".

A ogni buon conto, va altresì rilevato che chi ha redatto il certificato di diploma in questione avrebbe, comunque, <copiato un errore>, atteso che, per quanto risulta dagli atti, il "*Decreto Dirigenziale del 26/09/2013 n. 3811*" - così citato, come già visto, al quarto punto del preambolo del testé richiamato decreto prot. n. U.0012501 del 5 settembre 2016 (*supra, sub 2.1.1, lettera "e"*), ma mai menzionato dall'Amministrazione scolastica nel corso delle indagini - a ben vedere sembra non esistere.

Si rileva, infatti, che il "*n. 3811*" e la data "*26/09/2013*" sono, in realtà, gli estremi identificativi dell'ordinanza con la quale il giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, ord. n. 3811/2013 del 26 settembre 2013, cit.) "*ha sospeso l'efficacia dell'impugnato provvedimento reiettivo dell'istanza di concessione della parità scolastica*" (*supra, sub 2.1.1, lettera "b"*), per la cui ottemperanza l'Amministrazione scolastica è intervenuta con il citato provvedimento autorizzativo prot. n. AOODRCA/1527/U del 27 febbraio 2014 (*supra, sub 2.1.1, lettera "c"*).

In altri termini, parrebbe che il decreto prot. n. U.0012501 del 5 settembre 2016 dell'U.S.R. per la Campania (*supra, sub 2.1.1, lettera "e"*) avrebbe dovuto richiamare, al quarto punto del preambolo, l'ordinanza del T.A.R. Lazio n. 3811/2013 del 26 settembre 2013 e il provvedimento dell'U.S.R. per la Campania prot. n.

AOODRCA/1527/U del 27 febbraio 2014, anziché il “Decreto Dirigenziale del 26/09/2013 n. 3811”, verosimilmente inesistente.

In buona sostanza, sembra, in ogni caso, molto verosimile ritenere che, al fine di far apparire autentico il certificato di diploma di qualifica, chi ne ha curato la redazione abbia ricavato gli estremi del provvedimento di riconoscimento della parità scolastica ivi indicato (“Decreto Parità D.D. N. 3811 del 26/09/2011”):

- o dal decreto prot. n. U.0012501 del 5 settembre 2016 dell’U.S.R. per la Campania (dove si richiama, appunto, il “Decreto Dirigenziale del 26/09/2013 n. 3811”; *supra*, *sub* 2.1.1, lettera “e”), mutuando però anche l’errore in cui era incorso l’estensore di quest’ultimo,
- ovvero dall’ordinanza del T.A.R. Lazio, traendone il numero e la data (3811 del 26 settembre 2013; *supra*, *sub* 2.1.1, lettera “b”) e riferendoli, però, a un atto qualificato come decreto dirigenziale.

In un caso o nell’altro, avrebbe, poi, opportunamente sostituito l’anno di adozione (2011 anziché 2013).

Per ragioni di completezza espositiva, va, da ultimo, chiarito che la dichiarazione di “CONFERMA TITOLO DI STUDIO” depositata dalla Procura regionale il 21 ottobre 2024 (*supra*, *sub* V) va ritenuta priva di pregio.

Si tratta, in particolare, di un atto – identificato con prot. n. 181/C11 del 20 novembre 2017, diretto all’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli (cod. UDIC85300L) e da questo acquisito con prot. n. 9192 in

pari data - con il quale il Coordinatore delle attività didattiche dell'Istituto F. De Sanctis ha attestato *<che la Sig.ra Sonia Fumeta nata a Pagani (Sa) il 30/06/1987 ha conseguito presso l'Istituto Paritario "F. De Sanctis" nell'anno scolastico 2011/2012 il diploma di qualifica professionale triennale di operatore dei servizi della ristorazione settore Sala - Bar con la seguente votazione 100/100>*.

L'atto in parola è, infatti, del tutto inattendibile e, come tale, non può in alcun modo essere preso in considerazione, atteso che il suo contenuto si pone oggettivamente in contrasto con le risultanze processuali già ampiamente esposte.

Non può, ovviamente, essere escluso – ma è una mera ipotesi, non essendovi alcun riscontro agli atti - che l'estensore di tale atto si sia semplicemente basato su eventuale materiale documentale (ivi si legge, infatti, *"Visti gli atti di ufficio"*) a suo tempo opportunamente confezionato al fine di creare una situazione di apparenza poi ritrovata da chi ha reso l'attestazione in argomento, ma questo, naturalmente, non muterebbe, in ogni caso, la realtà delle cose.

A ciò va aggiunto che l'U.S.R. per la Campania (nota prot. n. U.0004465 del 13 febbraio 2019, cit.) ha riferito e documentato che il Coordinatore delle attività didattiche dell'*<Istituto Paritario Professionale "Michele Pinto">* di Mugnano del Cardinale ha rilasciato una dichiarazione di *"CONFERMA TITOLO DI STUDIO"* (prot. n. 91/C11 del 2 febbraio 2019, diretta all'Istituto Comprensivo di Carpi Centro) analoga a quella di cui qui si tratta, ma riferita a uno studente dell'Istituto F. De Sanctis e basata sugli atti di ufficio di questo, *"che*

ha cessato la sua attività il 31/08/2016”.

Con la stessa nota, il predetto U.S.R. ha, in particolare, precisato che non è mai stato <autorizzato il deposito degli atti scolastici della cessata scuola “De Sanctis” presso l’istituto paritario “Michele Pinto” di Mugnano del Cardinale>, essendo stato individuato, quale depositario degli atti scolastici del cessato Istituto F. De Sanctis, l’Istituto Comprensivo Statale “Mons. P. Guerriero” di Avella (*ibidem*).

Orbene, l’ombra così gettata sull’attendibilità della dichiarazione proveniente dall’Istituto Michele Pinto conduce a far ritenere ancor meno sostenibile la – già esclusa - genuinità di quella riguardante il titolo di studio dell’odierna convenuta, atteso che il nome del Coordinatore delle attività didattiche dell’<Istituto Paritario Professionale “Michele Pinto”> che compare sulla dichiarazione di “CONFERMA TITOLO DI STUDIO” del 2 febbraio 2019 e quello che si legge nella dichiarazione di “CONFERMA TITOLO DI STUDIO” rilasciata dall’Istituto F. De Sanctis il 20 novembre 2017, inerente appunto a Sonia FUMETA, sono uguali.

Desta, infine, più di una perplessità il fatto che, secondo la carta intestata con la quale è stata resa quest’ultima (il 20 novembre 2017), l’Istituto F. De Sanctis è qualificato “Paritario”, laddove, come già osservato, la parità scolastica è stata da questo conservata solo “fino all’a.s. 2015/2016 incluso” (nota prot. n. U.0001195 del 15 marzo 2021, cit.).

In buona sostanza, tutti i predetti elementi depongono nel senso che la citata dichiarazione di “CONFERMA TITOLO DI STUDIO” del 20

novembre 2017, in quanto totalmente inattendibile, non può in alcun modo essere considerata, per cui la stessa va ritenuta *tamquam non esset*.

2.1.3. In conclusione, alla luce di tutti gli elementi scrutinati, il titolo di studio dichiarato dalla convenuta nella domanda datata 28 ottobre 2017 e acquisita al protocollo di arrivo con il n. 8503 del giorno 30 seguente (*supra*, *sub* 2.1) deve essere ragionevolmente ritenuto inesistente o, comunque, falso.

2.1.4. Né appare, altrettanto ragionevolmente, ipotizzabile che la convenuta - che ha deciso di non difendersi nel presente giudizio - abbia ritualmente conseguito il diploma di qualifica in argomento senza sapere che l'Istituto F. De Sanctis non poteva rilasciarlo e abbia, dunque, dichiarato il possesso di tale diploma nella predetta domanda (*supra*, *sub* 2.1) senza sapere che tale dichiarazione non era rispondente al vero (*rectius*, era falsa), con conseguenziale assenza di dolo.

Sul punto, è, infatti, sufficiente rilevare che, se questo fosse lo scenario reale, bisognerebbe coerentemente ritenere che la convenuta medesima sia stata vittima di un raggio, essendole stato fornito un servizio – quello di istruzione professionale certificato – diverso da quello da lei atteso, per il quale, trattandosi di istituto scolastico privato, ha evidentemente corrisposto il pagamento delle previste rette di iscrizione e frequenza: per l'uso che ne ha fatto, vale a dire quello di elemento indefettibile da inserire nella domanda di inclusione in graduatorie per l'assunzione temporanea presso la

scuola pubblica, appare, infatti, evidente che Sonia FUMETA mirava a ottenere un titolo di studio avente valore legale.

Ma se così fosse, difficilmente si comprenderebbe, secondo ragionevolezza, il motivo per il quale la stessa – a tutela delle proprie ragioni, che non sarebbero state poche - non abbia intrapreso, per quanto risulta dagli atti, iniziative legali nei confronti dell'artefice o degli artefici di tale raggio.

Allo stesso modo, difficilmente si comprenderebbe, sempre secondo ragionevolezza, il motivo per il quale chi ha illecitamente agito per creare, con qualunque modalità, la situazione di apparente regolare conseguimento di diplomi di qualifica professionale nell'anno scolastico 2011/2012 avrebbe organizzato l'intera operazione – che, per il suo successo e data la sua natura illecita, doveva necessariamente rimanere occultata - senza il consapevole concorso, comunque delineato, dei soggetti cointeressati a tenerla nascosta, vale a dire delle persone che si sono ritrovate <diplomate> sapendo di esserlo falsamente, esponendosi così, a seconda dell'ampiezza della platea delle vittime (cioè delle persone convinte di essere <diplomate> ma in realtà raggirate), a un notevolmente più elevato rischio di scoperta (per l'aumento del numero dei possibili denunciatori) e di assoggettamento alle connesse conseguenze legali, incluse le iniziative risarcitorie azionabili dalle vittime medesime proprio in quanto tali.

Si deve, pertanto, ragionevolmente ritenere che la convenuta abbia dolosamente dichiarato, nella domanda di cui al § 2.1, il possesso del

diploma di qualifica professionale ben sapendo che tale dichiarazione era falsa.

2.2. Dalla prospettazione attorea e dal materiale probatorio riversato in atti emerge, inoltre, che la convenuta, con la medesima domanda di cui al § 2.1 (in particolare, nella “*SEZIONE E1 – TITOLI DI SERVIZIO SCOLASTICO*”) ha altresì dichiarato di aver prestato servizio *<in qualità di COLL. SCOLASTICO [...] dal 1.9.16 al 31.8.17 nell’a.s. 2016/17 nella scuola IST. PAR. LA FENICE>*.

Anche in questo caso, le risultanze investigative dimostrano che la predetta dichiarazione non risponde al vero.

2.2.1. Al riguardo, va, anzitutto, osservato che, effettivamente, l'Istituto di istruzione “*LA FENICE DI MUTOLO GIULIA*”, in data 2 maggio 2017, ha comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assunzione dell'odierna convenuta, con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 12 aprile 2016 al 31 agosto 2017, con la qualifica professionale cod. “*8.1.5.1.0.4 – collaboratore scolastico - bidello*” (Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav prot. 00597573 del 2 maggio 2017, codice comunicazione 0506317223796199).

Di tale rapporto di lavoro, però, non vi è traccia nell’“*Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi*” di Sonia FUMETA: il periodo che va dal 12 aprile 2016 al 31 agosto 2017 (che comprende quello dichiarato nella domanda) non risulta in alcun modo interessato dalla percezione di redditi.

L'inesistenza del predetto rapporto di lavoro apparentemente costituito con l'Istituto di istruzione “*LA FENICE DI MUTOLO GIULIA*”

(dal 12 aprile 2016 al 31 agosto 2017) trova ulteriore conferma nelle risultanze investigative da cui ha tratto origine l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali depositata dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore il 28 ottobre 2022 nel procedimento penale recante n. 4756/2018 R.G.N.R. e n. 4779/2018 R.G.G.I.P., che a sua volta richiama (a pag. 10), fra le altre e per quanto qui rileva, la relazione ispettiva n. 2018001674 del 24 gennaio 2020 dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno.

Più precisamente, come sintetizzato dalla Procura regionale:

< - l'indagine nasceva da alcuni controlli espletati dall'Ufficio Ispettivo dell'INPS di Nocera Inferiore presso alcuni Istituti Scolastici paritari operanti nel circondario;

- le risultanze investigative consentivano di "ricostruire e delineare in ogni ramificazione l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione di centinaia di soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a "faccendieri" orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorativi fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza

alcun raggirò, avevano indicato il vero stato di servizio” (pag. 2 ordinanza citata);

- il dato critico di partenza è rappresentato dall’aumento rilevantisissimo (“spropositato” nell’ordinanza citata [pp. 264 e 268]) di comunicazioni Unilav di assunzioni da tali Istituti scolastici al Centro dell’Impiego, molte delle quali fatte retroattivamente e in numero incongruente rispetto alla dimensione aziendale, all’offerta formativa, al numero di studenti iscritti. L’Istituto paritario all’esame [p. 265 dell’ordinanza citata], che negli anni scolastici dal 2013 al 2016 risultava avere 84 dipendenti (e, tra essi, 9 Collaboratori Scolastici), in poco più di un anno – da aprile 2016 ad agosto 2017 – ne dichiarava 510, 407 dei quali Collaboratori Scolastici – Bidelli (a fronte di 56 docenti);

- in sede ispettiva emergeva inoltre una forte discordanza tra la forza lavoro comunicata tramite Unilav e quella dichiarata all’Ufficio Scolastico Provinciale mediante le schede di funzionamento anche per l’anno scolastico 2016/2017. L’Istituto La Fenice di Mutolo Giulia dichiarava, infatti, per tale anno scolastico, di essersi avvalso, a fronte di 90 studenti iscritti, di 27 docenti (3 dei quali dichiaravano di non aver mai lavorato per l’Istituto) e di personale A.T.A. nel numero complessivo di 13 unità (1 D.S.G.A., 3 Assistenti e 9 Collaboratori Scolastici), una forza lavoro che non trova riscontro nelle 510 assunzioni comunicate tramite Unilav [p.

268 dell'ordinanza citata];

- *premesso che con la pubblicazione del messaggio I.N.P.S. n. 11903 del 25.5.2009 veniva reso operativo un nuovo sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato Uni-Emens e che per i datori di lavoro l'invio del flusso in questione deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, nel corso delle visite ispettive emergeva che la ditta La Fenice di Mutolo Giulia, per adempiere agli obblighi previdenziali connessi all'instaurazione retroattiva dei rapporti di lavori riferiti, presentava all'I.N.P.S., in data 1.9.2017, una prima formale richiesta di regolarizzazione, con la quale comunicava che nei giorni successivi avrebbe inviato nuovi Uni-Emens ad integrazione dei mesi pregressi. In specie, con riferimento al periodo aprile 2016-agosto 2017 risultano trasmessi flussi Uni-Emens per 488 lavoratori, quasi tutti tardivamente a partire dal 16.9.2017 e per, alcuni dipendenti, più di un anno dopo. Anche in tal caso è chiaramente rilevabile la differenza tra forza lavoro denunciata all'I.N.P.S. tramite Uni-Emens e quella dichiarata all'Ufficio Scolastico Provinciale [pp. 269-271 dell'ordinanza citata].*

Dagli archivi telematici dell'Agenzia delle Entrate nella disponibilità dell'I.N.P.S., quanto all'esame dei dati fiscali, si riscontrava che, per il tramite del consulente del lavoro e per la parte fiscale, dott. Osvaldo Apuzzo, l'azienda presentava

dichiarazioni IVA con significativi crediti IVA, utilizzati per compensare, tramite mod. F24, i debiti contributivi relativi alle numerose assunzioni effettuate tardivamente nei periodi presi in esame [p. 271 dell'ordinanza citata].

Con dichiarazione integrativa del 4.6.2019 il citato consulente provvedeva ad annullare il credito Iva relativo all'anno d'imposta 2017 e, in pari data, chiedeva all'I.N.P.S. l'annullamento dei modelli F24 utilizzati per la compensazione dei debiti contributivi. Per l'anno 2016 – per il quale non risulta presentata dichiarazione integrativa fiscale -, il dott. Apuzzo dichiarava “di non aver rinvenuto presso il suo studio le fatture d'acquisto”, di averle chieste alla sig.ra Mutolo Giulia, la quale riferiva di non esserne in possesso, e che, preso “atto della mancanza di detta documentazione fiscale, procederò ad attuare le misure del caso, nello specifico revocherò il visto di conformità all'azienda e chiederò l'annullamento degli F24 di compensazione all'I.N.P.S.” Relativamente alla documentazione fiscale 2016, dichiarava di non aver ricevuto documentazione da registrare” [p. 273 dell'ordinanza citata].

Concludevano gli Ispettori [relazione ispettiva n. 2018001674 del 24 gennaio 2020, cit., pp. 15 e 24] che “non si comprende quale sia la logica di una richiesta di regolarizzazione di personale, fino ad allora non denunciato, se non quella di costituire fittizi rapporti di lavoro utili a preconstituire fittizie posizioni contributive al fine di poter

beneficiare di prestazioni a sostegno del reddito, nell'immediato, e/o di un'anzianità contributiva utile comunque a conseguire il diritto a prestazioni pensionistiche future o al conseguimento del punteggio richiesto ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie del personale scolastico. Ed invero le regolarizzazioni presentate dalla ditta riguardano per la maggior parte il personale A.T.A. e sono state effettuate quasi in concomitanza con l'uscita del bando di concorso MIUR indetto con il d.m. 640 del 2017 (...) che all'art. 2.9 precisa che il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero". Aggiungevano inoltre che dall'analisi dei dati fiscali e contributivi emergeva un volume d'affari dichiarato (2016; euro 19.932; 2017: euro 11.866) dall'azienda largamente insufficiente a bilanciare già solo i costi relativi al personale denunciato. In ragione di tutto ciò, si precisava che si sarebbe proceduto all'annullamento delle posizioni contributive del personale A.T.A. e docente non presente sia nelle schede di funzionamento trasmesse all'Ufficio Scolastico Provinciale dalla gestione Mutolo e dalla s.r.l. La Fenice, subentrata alla gestione della Mutolo e per il quale, nel corso dell'accertamento, non siano emersi, dalle dichiarazioni raccolte, elementi tali da ritenere veritiera la costituzione del rapporto di lavoro> (cfr. anche pp. 276 e 277 e, con particolare riferimento a Sonia FUMETA, pp. 340 e 341, pos. 154, dell'ordinanza citata).

Con nota raccomandata prot. n. INPS.7201.04/12/2020.0369964, l'Ente previdenziale ha, infatti, poi comunicato a Sonia FUMETA l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro apparentemente intercorso fra questa e la *“azienda MUTOLO GIULIA [...] per i periodi da Settembre 2016 a Agosto 2017”*.

Il titolo di servizio dichiarato dalla convenuta nella domanda di cui al § 2.1 (*supra*, *sub* 2.2; cfr. anche pp. 340 e 341, pos. 154, dell'ordinanza citata) - verosimilmente parte di un più ampio insieme di rapporti di lavoro costituiti solo apparentemente, come sembra emergere dalle predette risultanze investigative (cfr. anche p. 511, Capo 11, dell'ordinanza citata, dove si legge: *“anche per la Fenice di Mutolo Giulia venivano utilizzati in compensazione crediti IVA inesistenti pari ad euro 502.138,82, indicati nel mod. F24 del 16/09/2016, 04/11/2016, 17/11/2016, 24/01/2017, 6/02/2017, 16/02/2017, 16/06/2017, 03/04/2018, 18/04/2018, per il pagamento di contributi INPS e ritenute previdenziali su redditi da lavoro dipendente di n. 360 soggetti tra personale docente e personale ATA fittiziamente assunti presso la scuola paritaria”*) - deve, pertanto, essere ragionevolmente ritenuto inesistente.

2.2.2. Del resto – fermo restando che la contestazione relativa alla falsità della dichiarazione inerente al servizio asseritamente prestato, in qualità di collaboratrice scolastica, presso l'Istituto di istruzione *“LA FENICE DI MUTOLO GIULIA”* (*“dal 1.9.16 al 31.8.17”*) trova il suo oggettivo fondamento nella convergenza, da una parte, del fatto che di tale rapporto di lavoro non vi è traccia e, dall'altra, del fatto che

numerosi soggetti (centinaia, fra cui la stessa Sonia FUMETA: cfr. ordinanza G.I.P. Nocera Inferiore del 28 ottobre 2022, cit., pp. 276 e 277 e pp. 340 e 341, pos. 154, dell'ordinanza citata; cfr., altresì, Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav prot. 00597573 del 2 maggio 2017, codice comunicazione 0506317223796199, cit.) sono risultati *"fittiziamente assunti presso"* tale Istituto – non si comprende, secondo ragionevolezza, la ragione per cui la convenuta, che ha deciso di non difendersi nel presente giudizio:

- da una parte, non ha affermato e documentato (ad esempio, semplicemente con gli estratti conto bancari) l'avvenuta percezione dei relativi stipendi e non ha assunto iniziative avverso l'avvenuto disconoscimento, da parte dell'I.N.P.S., del rapporto di lavoro (nota INPS.7201.04/12/2020.0369964, cit.)

ovvero,

- dall'altra, non ha assunto iniziative nei confronti dell'Istituto di istruzione per ottenere il pagamento degli stipendi e il versamento dei relativi contributi previdenziali.

Si deve, pertanto, ragionevolmente ritenere che la convenuta abbia dolosamente dichiarato, nella domanda di cui al § 2.1 (*supra, sub* 2.2), anche il servizio prestato *<in qualità di COLL. SCOLASTICO [...]* dal 1.9.16 al 31.8.17 nell'a.s. 2016/17 nella scuola IST. PAR. LA FENICE>, ben sapendo che tale dichiarazione era falsa.

2.3. Sulla base delle argomentazioni di cui ai precedenti §§ 2.1 e 2.2 e relativi subalterni – e anche per il principio di vicinanza della prova, sulla base del quale l'allegazione, da parte della Procura regionale, di

fatti negativi [nella specie, il mancato conseguimento del diploma di qualifica (*supra*, *sub* 2.1 e subalterni) e la mancata prestazione del servizio in qualità di collaboratrice scolastica (*supra*, *sub* 2.2 e subalterni)] non contrastata dall'assolvimento dell'onere, gravante sulla convenuta, di provare la sussistenza degli stessi (cioè i corrispondenti fatti positivi) è sufficiente per ritenere dimostrati i primi - si deve, dunque, ritenere che Sonia FUMETA abbia dolosamente agito per ottenere indebitamente una collocazione utile nella graduatoria dalla quale l'amministrazione scolastica avrebbe, poi, attinto per assunzioni temporanee, e conseguentemente l'assunzione a tempo determinato in argomento (da ottobre 2018 a maggio 2019; *supra*, *sub* IV), e per percepire così, altrettanto indebitamente, la relativa retribuzione.

2.4. Il danno, come già riferito (*supra*, *sub* I.1 e *sub* 1), è stato parametrato dalla pubblica accusa sulla spesa sostenuta dall'Amministrazione scolastica per il pagamento delle retribuzioni riferite alla supplenza illecitamente ottenuta dalla convenuta, cioè:

- “danno da emolumenti lordi indebitamente percepiti: euro 5.923,74 (11.847,48:2)” (*supra*, *sub* IV).

Il danno risarcibile è stato, in particolare, quantificato nella metà del totale, vale a dire in complessivi euro 5.923,74: la Procura regionale ha, infatti, inteso valorizzare – attraverso un “*un giudizio di meritevolezza*” basato sull'assenza di provvedimenti sanzionatori a carico dell'odierna convenuta (cfr. nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, priva di protocollo e data,

trasmessa alla Guardia di Finanza, Compagnia di Cividale del Friuli, in esecuzione di delega istruttoria della Procura regionale n. 304, cit.; nota dell'Istituto Comprensivo "Giosuè Carducci" di Lignano Sabbiadoro prot. n. 4883/U del 27 ottobre 2023, diretta alla stessa Compagnia delle Fiamme Gialle) – *"almeno [...] una parte delle prestazioni rese, determinata nel 50% delle stesse"*.

I predetti importi, però, non corrispondono a quelli riportati nel citato *"Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi"* di Sonia FUMETA (*supra*, sub 2.2.1).

Dalla consultazione di questo, emerge, infatti, che i redditi derivanti dalla supplenza ottenuta grazie alle false dichiarazioni risultano pari a soli euro 7.896,96, a fronte della maggior somma indicata dalla Procura (euro 11.847,48) e poi dalla stessa dimidiata (euro 5.923,74).

In realtà, a ben vedere, dalla lettura dello stesso *"Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi"* risulta che il predetto importo di euro 11.847,48, individuato dall'Ufficio requirente quale base di calcolo per la determinazione del danno risarcibile, include, oltre alle retribuzioni (euro 7.896,96), anche la cd. indennità NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego; euro 3.950,52), cioè l'indennità mensile per lavoratori con rapporto subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione (euro 7.896,96 + euro 3.950,52 = euro 11.847,48): l'odierna convenuta, a valle di un breve rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale con un datore di lavoro privato, costituito pochi giorni dopo la conclusione della supplenza temporanea scolastica, ha, infatti, iniziato a percepire l'indennità

NASpl (cfr. “*Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi*”, cit.).

Non può, però, essere trascurato il fatto che, sebbene (solo) quantitativamente entrata nella base di calcolo del danno prospettata dalla Procura (vale a dire che il relativo importo di euro 3.950,52 non è mai stato differenziato rispetto al totale di euro 11.847,48 e non è mai stato ricondotto alla NASpl, restando incluso, nella prospettazione della Procura, nel novero degli “*emolumenti lordi indebitamente percepiti*”), tale indennità, avuto riguardo alla sua natura, è rimasta del tutto estranea alla contestazione attorea: la pubblica accusa non la ha, infatti, in alcun modo considerata nell'esposizione della ragione della domanda e, coerentemente, non ha indicato l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), che la eroga, quale amministrazione danneggiata.

Conseguentemente, computare anche l'indennità NASpl (euro 3.950,52) per il calcolo del danno risarcibile (su cui questa Sezione, a fronte però di specifica domanda dell'Ufficio requirente, si è, peraltro, espressa favorevolmente con sentenza n. 37 dell'8 novembre 2024), comporterebbe, nel caso di specie, l'assunzione di una decisione viziata da ultrapetizione.

Da ciò discende che, per il calcolo del danno, va considerata la spesa riconducibile alle sole retribuzioni, che, dall’“*Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi*” di Sonia FUMETA risulta, come visto, pari a euro 7.896,96.

Al riguardo, il Collegio condivide la dimidiazione prospettata dall'Ufficio requirente, atteso che la fattispecie “*attiene allo*

svolgimento prestazioni routinarie e basiche che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) che sono svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso. In tale ipotesi, ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile (per aver leso il diritto di altro aspirante all'incarico) a fronte di prestazioni materiali e meramente operative comunque rese, la PA (e la comunità amministrata: studenti, insegnanti, genitori, scuola) ha innegabilmente fruito di un vantaggio ex art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994, pari almeno, e in via meramente prudenziale, del 50% della prestazione resa" (Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 175 del 29 ottobre 2024).

Il danno risarcibile – riconducibile, ovviamente, alle sole retribuzioni, esclusi, quindi, per quanto già detto, i benefici percepiti a titolo di NASpl – va, dunque, quantificato in euro 3.948,48 (euro 7.896,96 / 2 = euro 3.948,48).

3. In parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, va, pertanto, dichiarata la responsabilità amministrativa della convenuta e, per l'effetto, va pronunciata, a carico della stessa, condanna al pagamento, a favore del Ministero dell'istruzione e del merito, della somma di euro 3.948,48 (tremilanovecentoquarantotto/48).

A tale somma va aggiunta la rivalutazione monetaria che, in ragione della complessità della composizione del danno, appare giusto calcolare, *"adottando un criterio equitativo, improntato a semplicità e*

favorevole al convenuto” (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n.

1558 del 9 aprile 2013), dall’ultimo giorno dell’ultimo mese di

percezione, vale a dire dal 31 maggio 2019 (cfr. le note citate *supra*,

sub I.1), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sull’importo, come rivalutato, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi

legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino

all’effettivo soddisfo.

4. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, a

favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia,

definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità

amministrativa di Sonia FUMETA, nata a Pagani (prov. Salerno) il 30

giugno 1987 e, per l’effetto, la condanna:

1) al pagamento, a favore del Ministero dell’istruzione e del

merito, della somma di euro 3.948,48

(tremilanovecentoquarantotto/48), maggiorata della rivalutazione

monetaria calcolata dal 31 maggio 2019 fino alla data di

pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali calcolati

dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo

soddisfo;

2) al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia

liquidate in euro 397,92 (trecentonovantasette/92).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 novembre

